

**ALLEGATO 4/I PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO IX**  
**Mission**  
 Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>CONTRAENTE/ASSICURATO</b>	<b>ISTAT</b> <b>Via Cesare Balbo n. 16</b> <b>00184 – Roma</b>
<b>C.F. / P.IVA</b>	<b>80111810588 / 02124831005</b>

<b>1</b>	<b>Recesso in caso di sinistro - Art. 1.7</b>	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, all'art. 1.7, la seguente clausola:          Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.          Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso medesimo, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.17 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio).          Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.          È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:  <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)</b>	<b>1 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)</b>	<b>2 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)</b>	<b>3 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)</b>	<b>4 punti</b>

<b>2</b>	<b>Cessazione anticipata - Art. 1.9</b>	
	<p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, all'art. 1.9, la seguente clausola:          È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da</p>	

	computarsi in <i>pro rata temporis</i> rispetto al premio annuale in corso. È facoltà del Concorrente: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)</b>	<b>4 punti</b>

<b>3</b>	<b>Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione - B) Garanzia Rimborso Spese Mediche in viaggio punto 1. Spese mediche/farmaceutiche/ospedaliere – In assenza di ricovero</b> Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede quanto segue: <b>In assenza di ricovero</b> se, mentre è in viaggio, l'Assicurato non viene ricoverato ma ha bisogno di sostenere le spese mediche, la Società rimborsa all'Assicurato stesso fino al massimo per sinistro e per periodo di durata del viaggio di: - Euro 2.500,00 se l'Assicurato è nel suo Paese di Residenza o se l'Assicurato è iscritto A.I.R.E - Euro 10.000,00, se l'Assicurato è fuori dal suo Paese di Residenza. Nel massimale sono comprese: - le spese per cure dentarie urgenti, fino a Euro 1.000,00 per Assicurato; - le spese per riparazioni di protesi, solo a seguito di infortunio, fino a un massimo di Euro 500,00 per Assicurato. È facoltà del concorrente prevedere un Massimale (nel caso in cui l'Assicurato sia fuori dal suo Paese di Residenza), secondo le ipotesi di seguito dettagliate. (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (Euro 10.000,00)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (Euro 50.000,00)</b>	<b>3 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi C (Euro 100.000,00)</b>	<b>6 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi D (nessun limite)</b>	<b>10 punti</b>

<b>4</b>	<b>Art 2.1 - Oggetto dell'assicurazione - F) Garanzia Infortuni in viaggio – punto 6. Infortuni causati da guerra e/o insurrezione</b> Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede: L'Assicurato è garantito anche per un infortunio causato da una guerra o un'insurrezione scoppiata improvvisamente in uno Stato in cui l'Assicurato stesso si trovi a viaggiare, fuori dal territorio italiano. L'Assicurazione vale per 14 giorni dallo scoppio della guerra o dell'insurrezione. È facoltà del Concorrente:	
----------	--	--

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)		
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B</b> (sostituire la clausola con la seguente: “L’assicurazione vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra all’estero (guerra civile, rivoluzioni e invasioni)”.	<b>5 punti</b>

<b>5</b>	<b>Art. 2.2 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni</b> Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, all’Art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione – Esclusioni) - Garanzia annullamento viaggio - lettera d), la seguente esclusione: d) epidemie aventi caratteristiche di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare un’elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, quarantene.  È facoltà del Concorrente: <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)</b>	<b>6 punti</b>

<b>6</b>	<b>Limite catastrofale in caso di Terrorismo - Art. 2.3 (Limiti)</b> È facoltà del Concorrente proporre un limite di indennizzo il cui importo non potrà essere inferiore ad € 10.000.000. L’offerta, in eccesso al minimo di € 10.000.000, è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 11.000.000, Euro 12.000.000, Euro 13.000.000, ecc.).	
Limite catastrofale: Euro .....		<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b> <b>6 punti</b>

<b>7</b>	<b>Art. 2.3 - Limiti - B) Garanzia Rimborso Spese Mediche</b> Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede la seguente esclusione: - le spese per le visite di controllo effettuate, al rientro nel luogo di residenza, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio oltre i 60 giorni dal rientro.  È facoltà del Concorrente: <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B</b> (sostituzione della clausola con la seguente: “La Società non pagherà:	<b>6 punti</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese mediche rese necessarie in conseguenza dell'intervento chirurgico avvenuto all'estero, se indennizzabile ai sensi di polizza, oltre i 90 giorni dal rientro;</li> <li>- esami, medicinali e trattamenti fisioterapici e rieducativi per il trattamento dell'Infortunio o della Malattia occorsi durante il viaggio, se indennizzabile ai sensi di polizza, che costituiscono la continuazione del trattamento iniziato durante il viaggio oltre i 90 giorni dal rientro".)</li> </ul>	
--	---	--

8	<p><b>Art. 2.4 - Somme assicurate/Massimali - Responsabilità Civile</b></p> <p>È facoltà del Concorrente proporre un massimale il cui importo non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00. L'offerta, in eccesso al minimo di € 1.000.000,00, è consentita solo per multipli di Euro 1.000.000 (ad esempio Euro 2.000.000, Euro 3.000.000, Euro 4.000.000, Euro 5.000.000, ecc.).</p>	
	<p><b>Massimale: Euro .....</b></p>	<p><b>PUNTEGGIO MASSIMO</b> <b>6 punti</b></p>

9	<p><b>Art 2.6 - Limite di età</b></p> <p>Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede: Il presente Capitolato assicura persone con età non superiore a 75 anni. Se l'Assicurato compie 75 anni nel periodo di validità della polizza, sarà comunque assicurato fino alla data di scadenza.</p> <p>È facoltà del Concorrente: <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>	
	<p><b>Ipotesi A (75 anni )</b></p>	<p><b>0 punti</b></p>
	<p><b>Ipotesi B</b> (sostituire la clausola con la seguente: "Ai fini della presente Assicurazione e solo per la Garanzia Infortuni, salvo il caso di deroga concordato con la Società, al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età dell'Assicurato, il capitale assicurato s'intende ridotto del 50% (cinquantapercento) entro il limite massimo di € 100.000,00 (centomila/00). Per le rimanenti coperture assicurative non operano limiti di età. Per le persone assicurate in forma nominativa con più di 65 anni, la Società si riserva tuttavia il diritto di richiedere la sottoscrizione di una dichiarazione di buona salute attestante l'idoneità a compiere viaggi").</p>	<p><b>8 punti</b></p>

**10**

## Art 2.7 - Limiti territoriali

Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede:

Per tutte le garanzie ad eccezione delle specifiche sottoindicate si intendono tutti i Paesi del Mondo ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.

**PAESI ESCLUSI:** Sono esclusi i seguenti paesi: Afghanistan, Cocos, Georgia del Sud, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Nello specifico per:

**A) Garanzia Assistenza**

Le prestazioni al veicolo sono valide in Europa. Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Le prestazioni alla persona (salvo specifiche indicazioni nelle singole prestazioni) sono valide in tutti i Paesi del Mondo ove si è verificato il sinistro ed in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite.

Le prestazioni ai familiari rimasti alla residenza in Italia e all'abitazione di residenza in Italia sono valide in Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

**G) Garanzia Tutela Legale**

Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa.

Per Europa si intende:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

È facoltà del Concorrente:

**(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**

<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (sostituire la clausola con la seguente: "L'assicurazione vale per il mondo intero").</b>	<b>12 punti</b>

**11**

### Inserimento Art 2.8 - Rischio *in itinere*

Inserimento della seguente precisazione:

La garanzia è altresì operante per il “rischio *in itinere*” e cioè per gli infortuni che si verificano quando l’Assicurato lascia l’abituale posto di lavoro e/o la sua residenza e termina quando lo stesso fa rientro in uno di tali luoghi. Non rientra nella copertura il viaggio normale ed abituale dall’abitazione dell’Assicurato al suo luogo di lavoro e viceversa.

È facoltà del Concorrente:

**(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)**

<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento del capitolato nella forma base senza inserimento dell’Art. 2.8)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (inserimento dell’Art. 2.8)</b>	<b>3 punti</b>

La Società

.....